

Convenzione n. 09-02/2024

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE
E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI**

TRA

Il Dipartimento di SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI dell'Università degli Studi di Perugia, P.IVA 00448820548, rappresentato dal Direttore, Prof. Gaetano Martino, nato a Napoli il 07/08/1958, nel seguito denominata "Soggetto Promotore"

E

ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (C.F./P.Iva 00316400530), con sede in FIRENZE rappresentata da DR. GIOVANNI SORDI, nato a PELAGO (FI) il 23/10/1966, nel seguito denominato "Soggetto Ospitante",

PREMESSO CHE

- la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stage ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, delle Scuole di Specializzazione, dei Master e dei Corsi di Perfezionamento istituiti dal Dipartimento in tirocinio di formazione e orientamento, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato.

2. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto delle previsioni dell'ordinamento didattico del corso di studio e del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98.

Art. 2 (Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

1. Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap).

3. Per ogni tirocinante accolto presso il Soggetto Ospitante, il Dipartimento cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere:

- i dati anagrafici dello studente tirocinante;
- il nominativo del tutore aziendale e del tutore didattico;
- gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture del Soggetto Ospitante;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile.

4. Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio. Per il Soggetto Promotore il progetto formativo deve essere sottoscritto dal Direttore del Dipartimento.

Art. 3 (Tutore didattico e tutore aziendale)

1. Per ogni tirocinante, il Dipartimento nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

2. Il Soggetto Ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di istruirlo, anche in relazione ai trattamenti di dati personali o particolari che potrà trattare e il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 (Obblighi del tirocinante)

1. Durante lo svolgimento del Tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio.

2. In particolare, il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di:

- svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico;
- frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati;
- compilare il registro presenze e consegnarlo al tutor didattico, come indicato nel regolamento di tirocinio;
- segnalare al tutore aziendale e al Dipartimento eventuali infortuni;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs 81/08;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- trattare i dati personali o delle categorie particolari, previste agli artt. 9 e 10 del R. UE. 679/2016, secondo le istruzioni ricevute dal soggetto ospitante, titolare di tali dati.

3. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta al Dipartimento, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

4. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al Dipartimento e all'azienda/ente ospitante, con congruo preavviso.

Art.5 (Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. In caso d' infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al Soggetto Promotore, per consentire a quest'ultimo di effettuare le relative denunce, nei tempi previsti dalla legge.

3. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008.

4. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV "Formazione, informazione e addestramento", sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali".

Art. 6 (Durata della convenzione e recesso)

1. La presente convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula, mentre il rinnovo dovrà essere espressamente convenuto.

2. E' fatta salva per le parti la disdetta da comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi. In tal caso, i Soggetti si impegnano al completamento dei rapporti di tirocinio in essere.

Art.7 (Trattamento dei dati)

1. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a richiedere, trattare e custodire i dati personali dei soggetti incaricati di gestire l'esecuzione della presente Convenzione in conformità ai principi, alle misure di sicurezza e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente per i soli adempimenti e attività inerenti la stipula della Convenzione e ad essa conseguenti.

2. Si impegnano altresì a non trasferire o trattare i dati al di fuori dei territori di applicazione del R. UE 679/2016 e a cancellare i dati personali del personale dell'altra Parte da essa trattati nel momento in cui non saranno più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.

3. Ciascuna Parte si impegna a collaborare con l'altra Parte per il rispetto di quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del GDPR e per il rispetto dei diritti degli interessati.

4. Agli interessati di ciascuna Parte sono garantiti i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR, ovvero quello di accesso al trattamento, nonché quello di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la limitazione, la portabilità, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati all'indirizzo rpdp@unipg.it per i trattamenti effettuati dal Soggetto Promotore e all'indirizzo terre.regionali@postacert.toscana.it per i trattamenti effettuati dal Soggetto Ospitante.

5. Con esclusivo riferimento ad alcune delle attività previste dalla presente Convenzione, il Soggetto Ospitante (Responsabile del trattamento) tratterà i dati personali e i curriculum vitae degli studenti per conto del Soggetto Promotore (Titolare del trattamento), sulla base di un atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE ricordato, che lo stesso si impegna ad accettare. Per lo svolgimento di altre attività e relativi trattamenti di dati personali, il Soggetto Ospitante si configura autonomo Titolare del trattamento, sia nei confronti del Soggetto Promotore che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti, ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR. Ai sensi del comma 1 art.2 – quaterdecies del D.Lgs. 101/2018, la sottoscrizione dell'atto di nomina viene effettuata, per il Titolare, dal Direttore del Dipartimento di afferenza del tirocinante.

Art. 8 (Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.


2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9 (Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)

1. Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990. In caso di firma autografa la stessa viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante. Essa è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine, che verrà assolta dal soggetto ospitante, virtualmente o mediante versamento con modello F23.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Perugia, _____



**Il Direttore del Dipartimento
Prof. Gaetano Martino**

**Il legale rappresentante
del Soggetto ospitante
Dr. Giovanni Sordi**

SCHEDA INFORMAZIONI SOGGETTO OSPITANTE

1. Denominazione **ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE**

2. Tipo di soggetto ospitante:
 - a. Azienda agraria/agro-industriale
 - b. Studio professionale
 - c. Associazione di produttori
 - d. Ente pubblico
 - e. Altra tipologia _____

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

3. Descrizione sintetica dell'attività svolta dal soggetto ospitante: ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE E' UN ENTE PUBBLICO CHE GESTISCE LA BANCA DELLA TERRA, SI OCCUPA DELLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO – FORESTALE DELLA TOSCANA, GESTISCE LE AZIENDE AGRICOLE DI SUA PROPRIETA' E DI PROPRIETA' DELLA REGIONE TOSCANA ASSEGNATEGLI IN GESTIONE DOVE SVOLGE ATTIVITA' DI RICERCA APPLICATA, SPERIMENTAZIONE, DIMOSTRAZIONE IN CAMPO AGRICOLO FORESTALE, SVOLGE ATTIVITA' DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE FORESTALI E DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DELLA TOSCANA

4. Rappresentante legale (cognome e nome): DR. SORDI GIOVANNI

5. Sede legale: VIA DI NOVOLI, 26 – 50127 FIRENZE

6. Sedi del tirocinio (indirizzi completi degli stabilimenti / reparti / uffici): TENUTA DI CESA: VIA CASSIA, 147 – LOC. CESA – 52047 MARCIANO DELLA CHIANA (AR) TEL. 0575 842579 - FAX 0575 842581 - PEC terre.regionali@postacert.toscana.it – E-MAIL info@terreregionali.toscana.it

7. Tutore/i aziendale/i (cognome, nome, tel, fax, E-mail): FABBRINI LUIGI CELL. 335 1373395 – TEL. 0575 842579 – E-MAIL luigi.fabbrini@regione.toscana.it

8. Sito web: WWW.TERREREGIONALI.TOSCANA.IT

9. Numero massimo di tirocinanti ospitabili contemporaneamente ⁽¹⁾: CINQUE

(¹) Il soggetto ospitante può accogliere i tirocinanti nei limiti di seguito indicati rapportati al numero di dipendenti a tempo indeterminato (d.a.t.i):

- fino a 5 (d.a.t.i): n.1 tirocinante
- da 6 a 19 (d.a.t.i): n.2 tirocinanti
- oltre 20 (d.a.t.i): 10% del numero di (d.a.t.i)

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")

Premesso che:

- a) in data _____ il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia (di seguito denominato SOGGETTO PROMOTORE o TITOLARE) e ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (di seguito denominato SOGGETTO OSPITANTE o RESPONSABILE) hanno stipulato una convenzione avente ad oggetto lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti presso le strutture del Soggetto Ospitante (di seguito denominata CONVENZIONE);
- b) l'erogazione dei servizi previsti in CONVENZIONE da parte del RESPONSABILE comporta il trattamento, da parte di quest'ultimo, per conto del TITOLARE, dei dati personali di seguito specificati, appartenenti alle categorie di studenti di UNIPG (di seguito denominati INTERESSATI) indicati **all'art. 1** della convenzione;
- c) il RESPONSABILE dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse idonee a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento svolto per conto del TITOLARE sia conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e garantisca la tutela degli interessati;
- d) il TITOLARE, in virtù di quanto sopra ed ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito, "GDPR" o "Regolamento"), intende designare il SOGGETTO OSPITANTE quale RESPONSABILE del trattamento dei dati personali in relazione all'erogazione dei Servizi nel quadro delle relazioni contrattuali con il TITOLARE;

Il sottoscritto Prof. Gaetano Martino, Direttore del Dipartimento medesimo dell'Università degli studi di Perugia, quale designato dal TITOLARE del trattamento dei dati, con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 GDPR

Nomina

Dr. Giovanni Sordi in persona del Direttore, che con la sottoscrizione del presente atto accetta, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO con specifico ed esclusivo riferimento alle operazioni di trattamento strettamente funzionali all'erogazione dei servizi previsti in Convenzione e svolti per conto del Titolare di cui all'oggetto.

A tal fine, si specifica quanto segue:

Oggetto

Il trattamento dei dati personali degli Interessati avverrà da parte del RESPONSABILE per le sole finalità richiamate in premessa e per gli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR. In particolare, il RESPONSABILE tratterà per conto del TITOLARE i dati personali (anagrafici, informazioni necessarie alla redazione del registro delle presenze e della scheda finale di valutazione dell'attività) e i curriculum vitae degli studenti, con esclusivo riferimento alle seguenti attività:

- a) selezione dei tirocinanti;
- b) tenuta dei registri delle presenze dei tirocinanti;
- c) adempimenti in caso di eventuali infortuni dei tirocinanti ovvero di danni coperti dall'assicurazione - responsabilità civile verso terzi, qualora a carico dell'Università (art.5 convenzione);
- d) redazione della scheda di fine attività del tirocinante.

E' espressamente esclusa dall'ambito del presente atto di designazione, qualunque operazione di trattamento dei dati personali svolta da parte del Soggetto ospitante con riguardo a dati personali diversi da quelli sopra indicati ovvero per finalità diverse da quelle sopra indicate. Per le finalità diverse da quelle richiamate il Soggetto ospitante sarà considerato quale autonomo Titolare del trattamento sia nei confronti del TITOLARE che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti, ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR e, pertanto, esclusivo responsabile delle relative operazioni di trattamento.

Obblighi generali del RESPONSABILE

Il RESPONSABILE è autorizzato e tenuto a trattare i dati personali degli Interessati solo ed esclusivamente nell'ambito di quanto descritto al precedente articolo 1, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché delle istruzioni del TITOLARE riportate nei successivi articoli e di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dallo stesso fornita, nei limiti delle prestazioni dovute in suo favore. A tal fine il RESPONSABILE si impegna a:

- richiedere i soli dati personali non eccedenti rispetto alle finalità per le quali devono essere trattati e non conservarli oltre le finalità di utilizzo;
- trattare i dati solo mediante personale espressamente autorizzato, per iscritto, sui soli trattamenti contrattualmente previsti e nei limiti in cui il trattamento sia necessario alle attività derivanti dalla Convenzione;
- non comunicarli a terzi, diffonderli né trasferirli verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale in assenza di preventiva autorizzazione del Titolare, nel rispetto delle disposizioni del Capo V del Regolamento;

- formare adeguatamente i propri dipendenti e collaboratori rispetto all'applicazione del Regolamento, fornendo le istruzioni idonee allo scopo;
- vincolare per iscritto i propri dipendenti e collaboratori, deputati a trattare i dati personali degli Interessati, alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite o rilevate nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione;
- vigilare sull'operato dei propri incaricati al trattamento;
- mettere a disposizione del TITOLARE del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR;
- attuare ogni misura tecnica e organizzativa per garantire la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali, curricolari e di gestione dell'attività di tirocinio, nel pieno rispetto dei diritti dell'interessato;
- collaborare con il Titolare nel dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati di cui al Capo III del Regolamento.

Violazioni di dati personali (cd. "Data Breach")

Il RESPONSABILE si impegna ad informare, tempestivamente e non oltre 24 (ventiquattro) ore, il TITOLARE (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.unipg.it e via email a rpd@unipg.it) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la comunicazione, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali acceduti o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al TITOLARE in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:

- 1) la natura della violazione dei dati personali;
- 2) la categoria degli interessati e il luogo dove si è verificata la violazione;
- 3) il contatto presso cui ottenere più informazioni;
- 4) gli interventi attuati o che si prevede di attuare.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Ulteriori obblighi

Il RESPONSABILE mette a disposizione del TITOLARE tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente ed applicabile in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni del TITOLARE di cui al presente contratto di designazione e consente al TITOLARE del trattamento l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di audit effettuate dal TITOLARE stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente contratto. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del RESPONSABILE e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il RESPONSABILE si impegna altresì a:

- a) collaborare, se richiesto dal TITOLARE, con altri eventuali Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
- b) realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto di nomina;
- c) informare prontamente il TITOLARE di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che risulti violata la normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero che il trattamento presenti rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato, nonché qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o dell'Unione Europea, relativa alla protezione dei dati.

Sub-Responsabili al Trattamento

Il RESPONSABILE può ricorrere ad un sub-responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR informando preventivamente e per iscritto il Titolare, in modalità tale da garantire al Titolare di verificare l'adeguatezza del sub-responsabile rispetto i requisiti del GDPR ed esercitare il diritto di opposizione a tale individuazione previsto al paragrafo 2, art. 28 GDPR. Resta in ogni caso valido quanto disposto al paragrafo 4, art. 28 del Regolamento, anche in termini di responsabilità.

Responsabilità

Ai sensi dell'art. 82 paragrafo 2 del GDPR il RESPONSABILE risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi del Regolamento 2016/679/EU specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento ovvero ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle legittime istruzioni del TITOLARE del trattamento.

Il RESPONSABILE si impegna a indennizzare e manlevare il TITOLARE da qualsivoglia reclamo, azione o procedimento eventualmente instaurato dagli Interessati nei confronti del TITOLARE, che derivino da una violazione, da parte del RESPONSABILE, degli obblighi assunti con il presente atto, nonché degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Durata

La presente designazione decorre dalla data in cui viene sottoscritta dalle Parti ed è valida fino alla cessazione di ogni effetto sia della Convenzione, anche in caso di rinnovo della stessa, sia dei tirocini attivati attraverso le singole richieste, perfezionate ai sensi della Convenzione stessa, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del TITOLARE o del RESPONSABILE, come previsto all'art. 6 della Convenzione. Anche successivamente alla cessazione degli effetti suindicati o alla revoca per iscritto della presente designazione, il RESPONSABILE dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni del TITOLARE delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Il RESPONSABILE, all'atto di cessazione – per qualunque causa – dell'efficacia del presente atto di designazione, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o dell'Unione europea o di un'azione giudiziaria in corso che preveda ulteriori trattamenti dei dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi. Dovrà altresì provvedere alla cancellazione dei dati per i quali non sussistano ulteriori finalità di trattamento o legittimazione alla conservazione.

Diritto di informazione degli Interessati

Spetta al TITOLARE, nella propria qualità, l'obbligo di fornire agli Interessati le informazioni di cui agli artt. 13-14 del GDPR, eventualmente richiedendo al RESPONSABILE la disponibilità dei trattamenti, previsti sul Registro dei trattamenti del Responsabile e operati da questi per garantire le prestazioni contrattuali e il rispetto delle misure di sicurezza. Secondo quanto previsto all'art. "Trattamenti dati personali" della Convenzione e all'art. 2-quaterdecies secondo comma D. Lgs. 196/2003, il RESPONSABILE provvederà autonomamente ad autorizzare e istruire i tirocinanti sui trattamenti dei dati personali e particolari di cui è titolare e di cui essi potrebbero venire a conoscenza nel corso delle attività in convenzione, nonchè a vincolarli ad eventuali obblighi di riservatezza, fermo restando quanto previsto al paragrafo 10 art. 28 del Regolamento.

Disposizioni finali

Resta inteso che il presente atto di designazione non comporta alcun diritto per il RESPONSABILE ad una specifica indennità o rimborso per l'attività svolta in virtù degli adempimenti a suo carico derivanti dalla Convenzione.

Il presente atto, inoltre, accordo non determina vincoli societari o associativi tra le Parti e non implica alcun rapporto di dipendenza o di rappresentanza tra le stesse e/o tra i suoi collaboratori e/o dipendenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto di nomina si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Perugia, _____

Per IL TITOLARE

Prof. Gaetano Martino

firma _____

PER ACCETTAZIONE

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Dr. Giovanni Sordi

firma _____